



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

1 – OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze della Committente (di seguito, anche Innovhub SSI).

L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta, che costituisce parte integrante del contratto. Inoltre, l'Affidatario è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

L'Affidatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, di condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi nonché di tutte le norme ambientali applicabili all'oggetto dell'affidamento.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l'applicazione di penali da parte della Committente.

Lo stesso si impegna conseguentemente a sollevare la Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest'ultima per una o più delle inadempienze predette.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 6 DL 95 del 2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dei soggetti di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

L'Affidatario si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest'ultima necessarie al fine di verificare l'adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza, assistenza e tutela ambientale. La circostanza che la Committente non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall'esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera l'Affidatario dall'osservanza dei predetti obblighi.

INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
Sede Legale: Via Meravigli 9/b, 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.
C.F. e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi: 97425580152
P. IVA: 05121060965 · REA: MI - 1798570
Socio Unico: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
innovhub@mi.camcom.it · www.innovhub-ssi.it

SEDI OPERATIVE
Milano
Area Carta, Innovazione, Seta
Via Giuseppe Colombo, 83
Tel +39 02.8515.3610
Area Oli e Grassi
Via Giuseppe Colombo, 79
Tel + 39 02.7064971

San Donato Milanese (MI)
Area Combustibili
Via Galileo Galilei, 1
Tel + 39 02.8515.3500

AMMINISTRAZIONE
Via Giuseppe Colombo, 79
20133 Milano
Tel (contabilità clienti) +39 02.8515.5180
Tel (contabilità fornitori) +39 02.8515.5177
fornitori.innovhub@mi.camcom.it



Eventuali variazioni della prestazione e del corrispettivo saranno consentite nei termini di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici.

2 – REQUISITI GENERALI

L'Affidatario deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; a tal fine, egli provvederà alla compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) o altra dichiarazione equivalente; il possesso dei requisiti sarà verificato dalla Committente in modo puntuale o mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina specifica della medesima.

L'Affidatario deve altresì rispondere a tutti i requisiti specifici richiesti dalla procedura di affidamento.

3 – SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (SSA)

All'atto della consegna della fornitura di prodotti nel luogo indicato dalla Committente, o nell'effettuare le attività oggetto del contratto presso le sedi della Committente, l'Affidatario osserverà e farà in modo che tutti i suoi dipendenti, rappresentanti o subfornitori rispettino i regolamenti in vigore presso il suddetto luogo in materia di salute, sicurezza, condizioni di lavoro e ambiente, oltre alla normativa vigente e ai regolamenti applicabili in materia.

Se l'Affidatario, i suoi eventuali subfornitori, dipendenti, incaricati o rappresentanti non dovessero rispettare le disposizioni sopra citate, la Committente si riserva il diritto di rifiutare l'accesso o la permanenza degli stessi nei propri luoghi di lavoro.

L'Affidatario si farà carico di ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e dal diniego d'accesso o di permanenza nel luogo di consegna, comprese tutte le spese sostenute a causa del suddetto diniego. Al riguardo l'Affidatario terrà manlevato e indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo e /o causa.

4 – RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato con l'Affidatario sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

In conformità all'art. 26 comma 3bis D. Lgs. 81/2008 tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

a 5gg/uomo nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione).

5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole e i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Esse devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nella richiesta di preventivo e, ove disponibile, il relativo numero di ordinativo emesso da Innovhub SSI. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Le fatture, in formato elettronico, possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: innovhub_ssi@legalmail.it

I pagamenti delle fatture - corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura - sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, se successiva, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile del procedimento (RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nelle presenti condizioni contrattuali.

Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, Innovhub SSI verifica l'insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico dell'Affidatario ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l'insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on line. Il rispetto del termine di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta da Innovhub SSI al momento del pagamento e successivamente versata direttamente all'Erario.

L'Affidatario ed eventuali subappaltatori e subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 e dal Codice Etico e di Comportamento di Innovhub SSI, per quanto compatibili.

INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
Sede Legale: Via Meravigli 9/b, 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.
C.F. e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi: 97425580152
P. IVA: 05121060965 - REA: MI - 1798570
Socio Unico: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
innovhub@mi.camcom.it - www.innovhub-ssi.it

SEDI OPERATIVE
Milano
Area Carta, Innovazione, Seta
Via Giuseppe Colombo, 83
Tel +39 02.8515.3610
Area Oli e Grassi
Via Giuseppe Colombo, 79
Tel + 39 02.7064971

San Donato Milanese (MI)
Area Combustibili
Via Galileo Galilei, 1
Tel + 39 02.8515.3500

AMMINISTRAZIONE
Via Giuseppe Colombo, 79
20133 Milano
Tel (contabilità clienti) +39 02.8515.5180
Tel (contabilità fornitori) +39 02.8515.5177
fornitori.innovhub@mi.camcom.it



Tale ultimo documento è consultabile e scaricabile nel sito istituzionale di Innovhub SSI, Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Etico e di Comportamento.

6 - GARANZIE

Eventuali garanzie per l'esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste dal Responsabile del procedimento nell'ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto. Il relativo ammontare sarà determinato ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

7 – PENALI

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite conformemente a quanto pattuito la Committente potrà applicare penali fino al 10% del valore complessivo del contratto a seconda della gravità dell'inadempienza e fino ad un massimo dello 0,3% giornaliero in caso di ritardo, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto.

Nel caso di cui al successivo art. 8 (Risoluzione e recesso dal contratto), ultimo paragrafo, la penale sarà applicata nella misura del 10%. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'Affidatario inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Qualora per effetto di specifiche previsioni contrattuali gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

8 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, la Committente potrà procedere, ove vi abbia interesse, per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c.; potrà quindi procedere all'applicazione di eventuali penali e all'escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.



Anche al di fuori del caso sopra indicato, Innovhub SSI avrà comunque la facoltà di risolvere di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Affidatario che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- c) tre inadempimenti nell'arco di un periodo massimo di un anno da parte del fornitore da cui derivino conseguenze gravi, così come definite dall'art 11 delle presenti Condizioni;
- d) sospensione o interruzione dell'attività da parte dell'Affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) avvio a carico dell'Affidatario delle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico dell'Affidatario, la Committente potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto di diritto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Committente.

Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi a obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrati, la Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 50/2016, la Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso della Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 20 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e l'Affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dalla Committente.



Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Committente.

9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificarsi alla Committente, che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

10 - SUBAPPALTO

Gli obblighi posti a carico dell'Affidatario trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti dello stesso. Il subappalto, in particolare, è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. a cui si fa espresso rinvio.

In caso di subappalto l'Affidatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti.

L'Affidatario non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto della Committente.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 8 che precede.

L'Affidatario deve depositare presso la Committente il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni.



Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Affidatario deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione sostitutiva – o il DGUE – sottoscritto dal subappaltatore.

11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 2010 l'Affidatario e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto e a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010.

Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, l'Affidatario sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. L'Affidatario, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto.

A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

12 – ELENCO FORNITORI QUALIFICATI

Nell'ambito della propria politica per la qualità, Innovhub SSI si è dotata di una procedura per la qualificazione dei fornitori di beni e servizi che hanno diretta influenza sulla qualità delle prove accreditate quali, ad esempio, materiali di consumo, reagenti e solventi, fornitura e manutenzione delle apparecchiature, materiali di riferimento, tarature e prove affidate esternamente, prove valutative interlaboratorio.

Ogni nuovo fornitore che rientra in tale categoria deve essere qualificato al fine di essere inserito nell'Elenco Fornitori Qualificati secondo quanto previsto dal sistema qualità di Innovhub SSI.

L'Elenco Fornitori Qualificati è costantemente aggiornato e rivisto almeno annualmente al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti, valutare il livello qualitativo delle prestazioni erogate nel corso dell'anno e procedere ad eventuali sospensioni e cancellazioni.

I fornitori possono essere sospesi o cancellati dall'Elenco Fornitori Qualificati nei seguenti casi:



- A) sospensione fino ad un massimo di 8 mesi
- perdita temporanea dei requisiti sia tecnici che generali;
 - mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti dall'Area Acquisti per più di due volte nell'arco di un anno;
 - ritardo nell'erogazione della fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno, anche se con conseguenze non gravi;
 - fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate, anche con conseguenze non gravi.
- B) cancellazione:
- perdita dei requisiti inizialmente richiesti per l'iscrizione;
 - mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti dall'Area Acquisti per più di tre volte nell'arco di un anno;
 - ritardo nella fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno con conseguenze gravi;
 - fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate con conseguenze gravi.

Per conseguenza grave si intende l'eventuale blocco o il rallentamento grave delle attività del laboratorio derivanti dal mancato rispetto delle condizioni contrattuali imputabile al fornitore.

13 – TRATTAMENTO DEI DATI

La Committente è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dall'Affidatario in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto e di quelli eventualmente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività.

Gli stessi saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell'informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del servizio comporti il trattamento di dati personali di cui la Committente risulti Titolare, l'Affidatario verrà nominato Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Privacy Regulation GDPR), con separato atto scritto di nomina. In



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

tal caso l'Affidatario si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dalla Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni relative all'affidamento e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D. Lgs n. 50/2016).

L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite di Innovhub SSI saranno tenute riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'adempimento del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Innovhub SSI e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del D. Lgs 50/2016. In caso ogni tentativo di accordo transattivo fallisca, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.

15 – MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

Aggornate al 22/01/2020

INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.
Sede Legale: Via Meravigli 9/b, 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.
C.F. e n. iscr. al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi: 97425580152
P. IVA: 05121060965 · REA: MI - 1798570
Socio Unico: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
innovhub@mi.camcom.it · www.innovhub-ssi.it

SEDI OPERATIVE
Milano
Area Carta, Innovazione, Seta
Via Giuseppe Colombo, 83
Tel +39 02.8515.3610
Area Oli e Grassi
Via Giuseppe Colombo, 79
Tel + 39 02.7064971

San Donato Milanese (MI)
Area Combustibili
Via Galileo Galilei, 1
Tel + 39 02.8515.3500

AMMINISTRAZIONE
Via Giuseppe Colombo, 79
20133 Milano
Tel (contabilità clienti) +39 02.8515.5180
Tel (contabilità fornitori) +39 02.8515.5177
fornitori.innovhub@mi.camcom.it